

3901 - Revisioni dei veicoli in generale

Aggiornato al 06/07/2014

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 80.

CONTENUTO

Sommario:

- 3901.0 QUADRO GENERALE
- 3901.1 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE
- 3901.2 CLASSIFICAZIONE DELLE REVISIONI
- 3901.3 COMPENDIO OPERATIVO
- 3901.3.1 Normativa di riferimento: revisione dei veicoli con targa civile italiana

3901.0 QUADRO GENERALE

La revisione è il **controllo tecnico al quale sono soggetti gran parte dei veicoli in circolazione** per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento delle emanazioni inquinanti.

Le revisioni possono essere **classificate** essenzialmente in base a:

- **periodicità** prevista per i controlli,
- **tipo di controllo** (revisioni generali o parziali, singole, limitate).

3901.1 VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE

Sono soggetti a revisione:

- **autoveicoli e loro rimorchi** (1), **ciclomotori e motoveicoli** (9) (e quindi anche i quadricicli a motore): devono essere sottoposti periodicamente a visita di revisione al fine di accertare la sussistenza:
 - delle condizioni di **sicurezza per la circolazione**,
 - delle condizioni di **silenziosità**,
 - del **contenimento delle emanazioni inquinanti** nei limiti prescritti dalla normativa (2);
- **macchine agricole** (3): soggette all'immatricolazione: sono sottoposte a revisione con periodicità non inferiore a 5 anni (5) in base ad apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) (v. inPratica 3902.5) per accertarne:
 - la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione,
 - lo stato di efficienza;
- **macchine operatrici** (4): soggette all'immatricolazione: sono sottoposte a revisione con periodicità non inferiore a 5 anni (5) in base ad apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) (v. inPratica 3902.6) per accertarne:
 - la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione,
 - lo stato di efficienza;
- **veicoli di interesse storico collezionistico**: sono veicoli circolanti soggetti a revisione ogni 2 anni (11);
- **veicoli d'epoca**: devono superare una visita di revisione ogni 5 anni per confermare l'iscrizione nell'elenco nazionale (6). I veicoli devono risultare completamente originali in ogni loro parte costruttiva o aver subito interventi di modesta entità relativi alle caratteristiche costruttive non essenziali;
- **veicoli a trazione animale in servizio di piazza**: devono essere sottoposti a revisione ogni 5 anni (8) previa presentazione di apposita richiesta presso il competente ufficio comunale al fine di verificare la rispondenza del veicolo ai requisiti previsti (7);
- **filoveicoli**: devono superare una revisione annuale nel rispetto delle prescrizioni previste dal DM 6.8.1998 n. 408 e della norma CEI 9-4 o 9-45 (10);
- **veicoli immatricolati con targhe diverse dalla civile italiana** (veicoli delle amministrazioni dello Stato, veicoli con targa Svizzera, veicoli adibiti a trasporti combinati): possono essere sottoposti a revisione anche in Italia ma esclusivamente presso gli UMC con le modalità indicate caso per caso da apposite disposizioni (v. inPratica 3905).

3901.2 CLASSIFICAZIONE DELLE REVISIONI

La **tipologia** e la **periodicità** dei **controlli** si diversificano sia in base alla categoria di appartenenza dei veicoli sia in relazione alle condizioni dei singoli veicoli in circolazione (ad esempio, può essere disposto un controllo straordinario su un singolo veicolo a seguito di incidente o per dubbi sulla permanenza dei requisiti di sicurezza della circolazione).

In linea generale, le operazioni di revisione si possono classificare, secondo:

- **periodicità** in:
 - revisioni **annuali** (v. inPratica 3902),
 - revisioni **quadriennali/biennali** (v. inPratica 3902);
- **tipo di controllo** in:
 - revisioni **generali o parziali delle categorie di veicoli**,
 - revisioni **singole** (straordinarie) **a seguito di incidente** (v. inPratica 3903),
 - revisioni **singole** (straordinarie) **a seguito di dubbi sulla permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione** (v. inPratica 3903),
 - revisioni **limitate al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico** (v. inPratica 3904).

3901.3 COMPENDIO OPERATIVO

3901.3.1 Normativa di riferimento: revisione dei veicoli con targa civile italiana

Veicoli	Competenza	Normativa	
Veicoli a trazione animale	Comune	Nazionale	art. 70 CDS
Ciclomotori	UMC o Centro privato	Nazionale	art. 80 CDS DM 29.11.2002
Motoveicoli escl. piazza e ncc	UMC o Centro privato	Nazionale	art. 80 CDS DM 29.11.2002
Autoveicoli e motoveicoli (compr. piazza e NCC)	UMC o Centro privato	Nazionale UE	art. 80 CDS DM 6.8.1998, n. 408 [2]
Rimorchi (escl fino a 3,5 t)	UMC	Nazionale UE	art. 80 CDS DM 6.8.1998, n. 408 [2]
Rimorchi fino a 3,5 t	UMC	Nazionale	art. 80 CDS DM 17.1.2003 [3]
Filobus	USTIF	Nazionale	circ 21.11.2003, n. 19
Veicoli d'epoca	UMC	Nazionale	art. 60 CDS DM 29.7.1994, n. 546
Veicoli di interesse storico e collezionistico	UMC o Centro privato (costruiti dopo l'1.1.1960) [4]	Nazionale	art. 60 CDS DM 17.12.2009
Macchine agricole	[1]	Nazionale	art. 111 CDS
Macchine operatrici	[1]	Nazionale	art. 114 CDS

[1] Le modalità di esecuzione della revisione devono essere definite con apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) (v. art. 5, c. 1, DI 20.5.2015).

[2] V. direttiva 2010/48/UE (recepita con DM 13.10.2011).

[3] La revisione deve essere disposta con specifico DM.

[4] Solamente presso UMC se costruiti prima dell'1.1.1960.

(1) Si deve far riferimento a:

- **art. 80 CDS e, regolamento di esecuzione:**
 - art. 238 regolamento CDS,
 - appendice IX - art. 238 regolamento CDS,
 - art. 239 regolamento CDS,
 - art. 240 regolamento CDS,
 - art. 241 regolamento CDS,
 - appendice X - art. 241 regolamento CDS;
- **DM 6.8.1998 n. 408** e successive modifiche ed integrazioni.

(2) V. **DM 7.8.2000**.

V. anche circolare DTTSIS 4.9.2000, prot. n. 0834/UT83/CG(C).

(3) V. **art. 111 CDS** e:

- art. 295 regolamento CDS,
- appendice VIII - art. 237 regolamento CDS (solamente per quanto attiene alle norme applicabili),
- appendice IX - art. 238 regolamento CDS.

All'art. 111 CDS è stato sostituito il comma 1 dall'art. 34, c. 48, della legge 17.12.2012 n. 221 di conversione del DL 18.10.2012 n. 179 che ha previsto

l'emanazione, entro il 30.6.2015, di apposito DI per fissare la revisione delle macchine agricole a decorrere dal 31.12.2015, con precedenza a quelle immatricolate prima del 2009 (v. DI 20.5.2015).

(4) V. **art. 114 CDS - c. 3** e:

- art. 295 regolamento CDS,
- appendice VIII - art. 237 regolamento CDS (solamente per quanto attiene alle norme applicabili),
- appendice IX - art. 238 regolamento CDS (solamente per quanto attiene alle norme applicabili).

L'art. 114 CDS (circolazione su strada delle macchine operatrici) stabilisce che le macchine operatrici sono soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dall'art. 111 CDS che riguarda la revisione delle macchine agricole.

(5) V. **art. 295 regolamento CDS**.

(6) Il registro è stato istituito ai sensi dell'art. 5 DM 29.7.1994, n. 546.

Le norme di riferimento per l'espletamento delle revisioni di veicoli d'epoca sono:

- **art. 80 CDS,**
- **DM 29.7.1994, n. 546.**

(7) V. **art. 226 regolamento CDS - c. 7**; la visita è tesa ad accertare la rispondenza ai requisiti di cui al c. 1 art. 226 regolamento CDS.

(8) V. **art. 70 CDS - c. 2, punto c**).

(9) Per le revisioni di ciclomotori e motoveicoli (non sono ancora state emanate norme specifiche dalla UE) le norme nazionali di riferimento sono:

- **art. 80 CDS;**
- **DM 16.1.2000** che ha ripristinato la revisione dei motoveicoli ed istituita ex novo quella dei ciclomotori;
- **DM 20.6.2003** che ha fissato le procedure per l'accertamento delle prove dei gas di scarico per veicoli a 2 e 3 ruote oltre a quadricicli e quadricicli leggeri;
- **DM 30.6.2003** che ha rinviato al 1° gennaio 2004 delle prove di velocità per i ciclomotori a 3 e 4 ruote e di emissione dei gas di scarico per i veicoli a 3 ruote, quadricicli e quadricicli leggeri.

(10) V. circolare DTTSIS 21.11.2003, n. 19/2003.

(11) V. art. 3 DM 17.12.2009.

NOTE 06/07/2015 Disciplinata a livello generale la revisione delle macchine agricole e operatrici (v. DI 20.5.2015 - Modificati paragrafi 3901.1, 3901.3.1 e note 3 e 4).